DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Art. 30

Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo

A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

Versione in vigore dal 29 agosto 2014, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
Estremi	Legge 11 agosto 2014, n. 125
Capo	VII — Norme transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-generale-sulla-cooperazione-internazionale-per-lo-sviluppo/art-30-riallineamento-dell-italia-agli-impegni-internazionali-assunti-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it